



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Prot. 4545

Ord. n. 14/2018

IL SINDACO

- **Premesso** che il Comando Vigili Urbani ha verificato che su alcune strade comunali e vicinali, gli argini e le siepi non vengono tenuti dai rispettivi proprietari confinati, in modo tale da garantire la libera circolazione;
- **Dato atto**, altresì, che occorre eseguire la ripulitura dei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti su spazi ed aree pubbliche e comunque incolti in genere;
- **Ritenuto** che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che terminano il deturpamento dell'ambiente;
- **Considerata** la necessità di eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio e proliferazione di infestanti, oltre che prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica;
- **Considerato** che le siepi, le sterpaglie ed i rami che si protendono verso le strade restringono la carreggiata costituendo potenziale pericolo alla circolazione nonché alla pubblica e privata incolumità e pertanto si rende necessaria la manutenzione da effettuarsi a carico dei proprietari frontisti;
- **Considerato** che i fossi privati sono da mantenere costantemente liberi da vegetazione e da ogni residuo di coltivazione e lavorazione che impediscono il regolare deflusso delle acque;
- **Ritenuto** che sussistono motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario, di degrado ambientale e di pericolo per la circolazione e la pubblica e privata incolumità;
- **Considerata** l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di eliminare ogni pericolo sopra evidenziato;
- **Visti** gli artt. 16, 29 e 31 del vigente Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
- **Visti** gli artt. 2 e 26 del Regolamento di esecuzione al Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1993;
- **Visto** il vigente Regolamento di Polizia Rurale, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 30/09/2014;
- **Visto** il Testo Unico delle Leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- **Visti** gli articoli 50 e 54, comma 1 lett. a) e comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale il Sindaco può provvedere all'emanazione di atti contingibili ed urgenti in materia sanitaria, di igiene, di ordine e sicurezza pubblica, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

per le motivazioni esposte nelle premesse, ai proprietari confinanti con le strade comunali di provvedere, entro **15 giorni dalla pubblicazione della presente nell'Albo on-line ed affissione in luoghi pubblici e di pubblica frequenza**, di provvedere:

- al taglio della vegetazione incolta;
- al taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi ed aree pubbliche;
- al taglio delle siepi e dei rami che si protendono lungo le strade medesime in modo da restringere pericolosamente la sede stradale;
- al taglio delle erbe infestanti i terreni incolti;
- alla regolare manutenzione dei fossi che, se intasate da detriti, fogliame, ecc., ostacolano il regolare deflusso delle acque meteoriche

il tutto, costituendo pericolo di incendio e recettività di animali pericolosi alla salute pubblica.

In caso di mancato adempimento di quanto sopra esposto, sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 ad €. 500,00, fatta salva l'esecuzione d'ufficio da parte dell'Ente e con addebito delle spese.

DISPONE

di comunicare la presente, per quanto di rispettiva ed eventuale competenza, a:

- a S.E. il Prefetto di Frosinone, Piazza della Libertà n. 14, 03100 Frosinone (FR); pec: protocollo.preffr@pec.interno.it;
- alla Stazione Carabinieri di San Giorgio a Liri, Via del Centenario, n. 1, 03047 San Giorgio a Liri (FR); pec: tfr23441@pec.carabinieri.it.

DISPONE

infine, che la presente ordinanza sia inserita, per la conservazione, nella raccolta ufficiale agli atti di questo Comune e che ne sia data divulgazione al pubblico mediante inserimento nell'Albo Pretorio online dell'Ente.

Il Comando Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di dare esecuzione ed assistenza alla presente ordinanza.

INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare:

- ricorso, ai sensi del combinato disposto della legge n. 1034 del 06 dicembre 1971 e successive modifiche ed integrazioni e del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010
 - a) al TAR Lazio, entro sessanta (60) giorni dalla sua pubblicazione,
 - b) ricorso straordinario al Capo dello stato, entro centoventi (120) giorni dalla sua pubblicazione;
- ovvero ricorso gerarchico al Prefetto di Frosinone entro trenta (30) giorni dalla sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 03/08/2018.



Il Sindaco
Dott. Benedetto Murro